

Le novità che entreranno in vigore da gennaio 2013 per effetto della legge Semplicifica Italia

Appalti semplificati, cosa cambia

Da istituire la banca nazionale dei contratti pubblici

DI ANDREA MASCOLINI

Dal 1° gennaio 2013 gare di appalto semplificate con i controlli effettuati tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti dovranno verificare i requisiti dei partecipanti alle gare soltanto tramite la banca dati e non potranno più chiedere documenti. Inoltre, ci sarà maggiore trasparenza e certezza nei certificati relativi ai lavori svolti all'estero e una nuova disciplina sulla scelta degli sponsor per le realizzazioni di interventi di restauro oltre che la responsabilità solidale negli appalti fra committente-datore di lavoro e appaltatore per i contributi dei lavoratori. Sono questi alcuni dei contenuti della legge cosiddetta «Semplicifica Italia» (legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2012) che contiene diverse modifiche al Codice dei contratti

pubblici.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Una delle maggiori novità è rappresentata dall'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici presieduta da Sergio Santoro, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) che, dal primo gennaio 2013, diventerà il contenitore di tutta la documentazione relativa alla prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dei partecipanti alle gare di appalto e concessioni. All'obbligo di acquisizione della documentazione da parte della Bdncp è correlato l'obbligo per i committenti di verificare dei requisiti di capacità dei concorrenti esclusivamente attraverso la banca dati, senza quindi più chiedere documenti ai partecipanti alle gare. L'Autorità avrà il potere-dovere di mettere a punto, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

A quest'ultima entro l'inizio del prossimo anno, dovranno quindi affluire, da parte delle stazioni appaltanti e da parte dei soggetti privati, i dati e i documenti rilevanti ai fini della prova dei requisiti di partecipazione; si avrà quindi un sistema dinamico e costantemente aggiornato sulla situazione di ogni impresa e professionista. Fino al 1° gennaio 2013 si continuerà, però, con il sistema attuale in cui scatta sempre la necessità di produrre documenti in caso di aggiudicazione del contratto o di verifica a campione (sul 10% dei partecipanti). Successivamente all'attivazione della banca dati saranno i singoli operatori economici ad aggiornare la propria posizione trasmettendo, ad esempio, i certificati delle forniture o dei servizi svolti ottenuti dai committenti pubblici e privati. Per altri dati invece saranno le stazioni appaltanti a collegarsi con le altre banche dati pubbliche per acquisire i documenti o per verificarli.

Certificazione dei lavori all'estero

All'articolo 20, sostituendo l'articolo 84 del regolamento del Codice, si è previsto che i certificati, da produrre alla Soa, debbano essere redatti da «tecnico di fiducia del consolato o del Mae», con spese a carico dell'impresa, e debbano corrispondere a modelli predisposti dall'Autorità. La norma, fra le altre cose, precisa anche che, in caso di subappalto, il subappaltatore dell'impresa italiana possa utilizzare il certificato rilasciato all'appaltatore italiano o richiederlo al posto dell'appaltatore se quest'ultimo non lo ha fatto. Si prevede inoltre che se l'interessato non ha più una sede all'estero o vi siano difficoltà ad operare all'estero, si possa fare riferimento alle strutture del Mae nel paese interessato (consolati, ambasciate).

Disciplina delle sponsorizzazioni

La legge prevede una articolata disciplina sulle sponsorizzazioni (si prevede anche l'obbligo di indicare in programmazione triennale quali interventi saranno oggetto di sponsorizzazioni), con ricerca dello sponsor

mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni e richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. L'amministrazione procederà, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che avrà offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o che avrà proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

Responsabilità in solido per appalti di opere o di servizi

La legge 35 prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per il pagamento di trattamenti retributivi, compreso il tfr, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.